

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE INTEGRATA

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali
- Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'Impianto e funzionalità aggiuntive

CAPO II SOGGETTI

- Art. 6 - Titolare del trattamento dei dati personali
- Art. 7 - Responsabile del trattamento dei dati personali
- Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali
- Art. 9 - Soggetti autorizzati ad accedere alla sala di controllo

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Conservazione dei dati personali
- Art. 12 - Informativa
- Art. 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali
- Art. 14 – Finanziamento apparecchiature da parte di privati
- Art. 15 – Diritti dell'interessato
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 - Norme di rinvio
- Art. 18 - Entrata in vigore

CAPO I- PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina atta a garantire che i sistemi di videosorveglianza installati dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, di seguito Unione Mugello, oppure dai Comuni facenti parte della medesima, ovvero da soggetti privati a norma del successivo articolo 14, sul territorio di questo Ente, per le finalità di cui al punto n. 4.6 del Provvedimento Generale dell'Autorità Garante della Privacy del 8/4/2010, avvenga nel rispetto di tutte le norme poste dall'ordinamento a tutela della riservatezza delle persone.
2. Il presente Regolamento determina le modalità di esercizio degli impianti di videosorveglianza nel rispetto del GDPR (R.UE 679/2016), D.Lgs. 196/2003 e succ. mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 08.04.2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso le sale di controllo e rilevati esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area videosorvegliata;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Unione Mugello nella persona del Presidente pro-tempore il quale ha provveduto alla nomina dei vari soggetti responsabili, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica; la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
 - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
 - g) per "interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, all'Unione Mugello, in particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto. Inoltre la disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Municipale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio dell'Unione Mugello limitatamente ai Comuni che hanno conferito la funzione alla stessa e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, ai sensi del D.L. 23.02.2009 n.11, convertito in L. 24.04.2009 n.38 e individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Unione Mugello e dei Comuni che ne fanno parte e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree anche ai fini della tutela ambientale;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - f) a garantire la Protezione civile e a monitorare aree eventualmente a rischio;
 - g) alla utilizzazione, quando possibile, delle immagini nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali.
3. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il sistema di videosorveglianza consentirà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, gestiti dalla Polizia Municipale e collegati alla centrale operativa della stessa si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Lo stesso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzati mediante dati anonimi o se necessario, utilizzando modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art 5 - Caratteristiche tecniche dell'Impianto e funzionalità aggiuntive

1. Il Sistema si compone di una serie di telecamere IP (come descritto nell'allegata relazione tecnica di cui al numero 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento) che comunicano i dati alla centrale operativa e a ciascun Distretto di Polizia Municipale competente per territorio, oltre che al Comando Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo, ed è composto da un'infrastruttura di comunicazione basata su tratte di interconnessione dedicate con linee UMTS/4G LTE, cablaggio strutturato in rame e ponti radio wireless. Lo scambio delle informazioni avviene mediante controllo IP.
2. Il sistema è a circuito chiuso (mediante tecnologia VLAN) e i pacchetti dati sono protetti e crittografati.
3. Tale sistema è suscettibile di futura implementazione e adeguamento alle varie esigenze in divenire. i
4. Per le finalità dichiarate il sistema di videosorveglianza può essere dotato di allarmi connessi a particolari eventualità quali, a titolo di esempio:
 - Allarme collegato a situazioni di blocco del traffico e/o incidenti stradali;
 - Allarme collegato alla presenza di veicoli in transito contromano o in altre situazioni di pericolo per la circolazione.
5. Eventuali altre funzionalità aggiuntive possono essere inserite nel sistema soltanto se corrispondenti a reali necessità connesse alle finalità dichiarate o a richieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato per i loro fini istituzionali.
6. I monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nei territori sono installati presso la sede della Polizia Municipale di competenza con le stesse modalità di cui al punto 1 del presente articolo.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 6 - Titolare del trattamento dei dati personali

1. L'Unione Mugello, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 e relativi considerando del Reg. UE 679/2016 (GDPR), e successive modificazioni.

Art. 7 - Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Presidente dell'Unione Mugello ha designato e nominato il Responsabile per il trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett.e), individuato nella figura dei Comandanti di Distretto limitatamente alle immagini detenute nei singoli Distretti, i compiti affidati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto dalle leggi vigenti, dal presente regolamento e le istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse. Inoltre vigila sull'utilizzo dei sistemi e che il trattamento delle immagini e dei dati avvenga in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore.
3. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le password per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
2. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale. Con l'atto di nomina, saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. Gli incaricati saranno scelti tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Il sistema è configurato in maniera tale che il Responsabile e gli incaricati dei servizi accedano allo stesso con diverse password, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
6. E' vietato il trattamento di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente Regolamento.

7. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale.

Art. 9 - Soggetti autorizzati ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è esclusivamente consentito oltre al Presidente o suo delegato, al Responsabile ed agli incaricati e addetti ai servizi.
2. Accessi di persone diverse da quelli sopra indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. L'autorizzazione deve contenere il motivo dell'accesso e se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, in presenza del Responsabile o dell'incaricato.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sul corretto trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le forze di Polizia dello Stato il sistema può essere utilizzato direttamente da dette forze di Polizia mediante accessi autorizzati e controllati dal Responsabile delle immagini mediante apposito formale atto autorizzativo. Gli oneri per la realizzazione dei collegamenti con le centrali operative delle altre forze di Polizia dello Stato, nonché la loro manutenzione e gestione sono a carico dell'Unione Mugello.

CAPO III - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo art. 11 comma 1 ;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.3, comma 2 lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. Art. 11 - Conservazione dei dati personali

Art. 11 – Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, previa richiesta scritta indicante la postazione, il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal Comandante del reparto.
3. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati la registrazioni possono essere rilasciate all'organo di Polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.
4. Tra i dati raccolti tramite l'impianto non ve ne sono di regola da considerarsi sensibili ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. d) del Codice. Qualora, per le finalità dichiarate, si dovesse procedere al trattamento di dati di questo tipo lo stesso deve avvenire secondo quanto previsto dall' Art.9 del GDPR (Reg. UE 679/2016) e ss.mm.ii..

Art. 12 - Informativa

1. L'Unione Mugello, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii., si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: * Unione Mugello - Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale per fini di prevenzione, repressione e sicurezza”.
2. L'Unione Mugello ed i Comuni interessati rendono noto il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui al Reg. UE 679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii. e del provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici e per finalità pubbliche, la collocazione delle stesse è stabilita in modo esclusivo dalla polizia municipale, mentre il loro utilizzo non è ammesso nelle proprietà private.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Finanziamento apparecchiature da parte di privati

1. I privati possono comunque finanziare l'acquisto delle telecamere di videosorveglianza, fermo restando che la localizzazione e gestione sono di esclusiva competenza della Polizia Municipale nel rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 13.
2. "L'acquisto di tali strumentazioni di videosorveglianza, i costi di gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi, sono interamente a carico dei soggetti privati stessi, secondo quanto stabilito da apposito disciplinare attuativo, la cui approvazione ed eventuali modifiche sono demandati ai poteri della Giunta dell'Ente.
3. Il trattamento dei relativi dati sono ad uso esclusivo da parte degli organi di polizia come disciplinato dal presente regolamento.

Art.15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - d) alla cancellazione, alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per la richiesta di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Le richieste non possono essere inoltrate dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

CAPO IV - TIPOLOGIA DI SISTEMI

Art. 17 Sistemi di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza individuati dal presente Regolamento sono:

- di lettura targhe dei veicoli;
- da cruscotto a bordo veicolo, definiti "dash cam";
- per operatori di Polizia Locale indossabili, definiti "body cam";
- di controllo interno e/o esterno delle strutture demaniali;
- altre tipologie che possono essere individuate in base ai criteri stabiliti dall'art. 24.

Art. 18 Lettura targhe dei veicoli

Tale dispositivo di videosorveglianza è uno strumento gestito direttamente dagli operatori del Corpo di Polizia Locale come supporto nella protezione degli utenti della strada e nell'accertamento delle violazioni relative alla circolazione dei veicoli, come disciplinato dal vigente codice della strada.

Il software del sistema di cui al presente articolo può essere installato su una telecamera semplice o su un dispositivo specifico. La telecamera può essere posizionata su un supporto fisso e può essere utilizzata in movimento; questa scansiona le targhe e le invia al server collegato al Ministero dei Trasporti, all'IVASS e al Ministero dell'Interno. Le informazioni sulle targhe trasmesse vengono poi inviate immediatamente su dispositivo tablet o mobile phone in dotazione agli operatori in servizio, per la verifica in tempo reale.

Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle circolari ministeriali diramate in materia, il dispositivo in oggetto ha la funzione di accertamento diretto delle violazioni, così da procedere alla contestazione immediata da parte degli operatori che ne stanno facendo uso, nel momento immediatamente successivo al transito del veicolo. Nella situazione di fatto che renda impossibile la contestazione immediata, la violazione sarà contestata in tempi successivi indicando nel verbale le motivazioni che non l'hanno consentita e previa richiesta della relativa documentazione ai sensi dell'art.180 cds.

Riguardo la conservazione dei fotogrammi si richiamano i contenuti del provvedimento del Garante della protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, nonché l'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 19 Dash cam

La dash cam (telecamera da cruscotto), è un dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza o sullo specchietto retrovisore dei veicoli di servizio in uso alla Polizia Locale che potranno essere utilizzate al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto.

Esse sono tutte dotate di apposita fessura per l'inserimento di un dispositivo elettronico di registrazione, ovvero "micro SD", essenziale per registrare i filmati. Questo sistema di videosorveglianza si alimenta tramite porta USB o presa accendisigari dell'auto. Le immagini video che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria o amministrativa devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate secondo le finalità di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle indicazioni di cui al Capo III del presente Regolamento, le altre sono sovrascritte automaticamente e, quindi, cancellate.

Le dash cam sono utilizzate nel rispetto di quanto prescritto con nota del Garante della protezione dei dati personali protocollo n. 49612 del 26 luglio 2016 il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

Art. 20 Body cam

Le body cam sono delle telecamere portatili, indossabili, che si posizionano sulle divise degli operatori di Polizia Locale, al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui interagiscono. Tali micro camere sono attivabili dagli operatori durante lo svolgimento del servizio assegnato mediante pressione di un tasto posto sull'apparecchio stesso e disattivabili nella medesima modalità, ogni volta che l'operatore lo ritenga opportuno al fine di salvaguardare il proprio operato e monitorare situazioni di criticità, turbativa e illegalità, dandone preventiva comunicazione orale agli interessati. Le immagini acquisite, che sono ritenute utili ai fini di polizia giudiziaria e/o di sicurezza, devono essere salvate su supporto informatico non trascrivibile e conservate secondo le finalità di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle indicazioni di cui al Capo III del presente Regolamento, le altre sono sovrascritte automaticamente e, quindi, cancellate.

Le body cam sono utilizzate nel rispetto di quanto prescritto con nota del Garante della protezione dei dati personali protocollo n. 49612 del 26 luglio 2016 il cui trattamento - con esplicita esclusione del riconoscimento facciale - dei dati è ricondotto nell'ambito del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 trattandosi di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

In merito alle precise modalità di utilizzo si rimanda alla disposizione di servizio che saranno appositamente predisposte nel rispetto del vigente.

Art. 21 Controllo interno e/o esterno delle strutture pubbliche

Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento, l'Unione Mugello, a tutela delle aree interne ed esterne delle proprie infrastrutture (uffici, immobili e loro pertinenze) può prevedere e installare delle telecamere di videosorveglianza in zone sensibili opportunamente individuate, dove possono accedere solo persone autorizzate, un sistema di controllo per prevenire potenziali attacchi interni ed esterni alle infrastrutture pubbliche, nonché per la salvaguardia dell'incolumità degli operatori del Corpo di Polizia Locale e, più in generale, dei dipendenti e degli amministratori comunali, sempre nel rispetto della Legge 300/1970, la quale dispone che gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa.

Analoga possibilità è consentita ai singoli Comuni conferenti la funzione di Polizia Locale, per la tutela delle proprie infrastrutture. Le immagini acquisite dalle apparecchiature di cui al presente articolo,

dovranno essere visionabili esclusivamente da personale di polizia, raccolte e trattate direttamente presso la centrale operativa di Borgo San Lorenzo, qualora non sia possibile, la registrazione delle immagini può essere effettuata anche su server locali - previa verifica dell'infrastruttura tecnica e delle modalità di trasferimento dei dati -, con linea dati esclusiva per collegare le telecamere ed il server. Quest'ultimo dovrà essere collocato in luogo protetto ed accessibile al solo personale di Polizia, sia fisicamente che in modalità digitale. Il rispetto di tali condizioni saranno oggetto di analisi, verifica e certificazione da parte del DPO dell'Unione Mugello.

Art. 22 Altre tipologie

Possono altresì essere individuate, dal titolare del trattamento dei dati di concerto con le altre figure di cui al Capo II, in relazione alla specificità dei contesti e secondo le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, altre tipologie di videosorveglianza tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente, a quanto disposto dal Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) Codice e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, successivamente al periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione, ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.
2. Copia del presente regolamento sarà pubblicato nel sito ufficiale dell'Unione Mugello e tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
3. Copia del presente regolamento viene trasmessa ai Comuni dell'Unione Mugello ove sono installate le telecamere ed agli organi di polizia dello Stato ai quali viene concesso l'utilizzo e la visualizzazione.